

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 14.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. (18R00431) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 marzo 2018, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica)». (18R00430) Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (19R00087) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 23.

Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo. (19R00088) ... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 24.

Istituzione dell'Albo regionale dei Comuni aderenti al «Baratto Amministrativo». (19R00089) Pag. 13

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 dicembre 2018, n. 39.

Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche. (19R00050) ... Pag. 14

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 agosto 2018, n. 47/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, (Testo unico del sistema turistico regionale). (18R00414) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 settembre 2018, n. 50/R.

Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"). (18R00374) ... Pag. 32

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 17.

Vendita diretta dei prodotti agricoli. (18R00428) Pag. 33



LEGGE 12 ottobre 2018, n. 18.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari. (18R00429) *Pag.* 34

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 12.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. (18R00465) *Pag.* 35

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 13.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.). (18R00466) *Pag.* 36

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). (18R00467) *Pag.* 36


LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 15.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. (18R00468) ... *Pag.* 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 14 settembre 2018, n. 51, della Regione Toscana, recante «Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale», avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 17 settembre 2018. (18R00394) *Pag.* 38



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 14.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 dell'11 ottobre 2018)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2017, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'allegato 1.

Art. 2.*Entrate e spese di competenza*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 sono definite nel rendiconto in euro 12.984.223.424,32 di cui euro 10.551.427.625,77 sono state riscosse e versate ed euro 2.432.795.798,55 restano da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017 sono definite nel rendiconto in euro 13.158.003.320,86 di cui euro 10.246.386.140,45 sono state pagate ed euro 2.911.617.180,41 restano da pagare.

Art. 3.*Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 4.352.893.726,18 dei quali, nell'esercizio 2017, sono stati riscossi e versati euro 1.326.295.680,08 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2017 per euro 3.026.598.046,10.

2. I residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 6.231.831.035,83 dei quali nell'esercizio 2017 sono stati pagati euro 1.967.950.491,09 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2017 euro 4.263.880.544,74.

Art. 4.*Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017*

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, ammontano complessivamente ad euro 5.459.393.844,65 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2017 di cui all'art. 2, comma 1 per euro 2.432.795.798,55 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2016 e precedenti di cui all'art. 3, comma 1, per euro 3.026.598.046,10.

2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, ammontano complessivamente ad euro 7.175.497.725,15 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2017 di cui all'art. 2, comma 2 per euro 2.911.617.180,41 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2016 e precedenti di cui all'art. 3, comma 2, per euro 4.263.880.544,74.

Art. 5.*Fondo pluriennale vincolato*

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 147.339.721,11 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 246.055.632,32.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 119.356.538,85 e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 168.151.250,72.

Art. 6.*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale è determinato in euro 165.910.479,88 secondo il seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016: euro 502.523.805,57;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2017: euro 11.877.723.305,85;


c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2017: euro 12.214.336.631,54;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2017: euro 165.910.479,88.

Art. 7.*Risultato di amministrazione*

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.837.701.190,19 come risultante dai seguenti importi:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017: euro 165.910.479,88;



b) ammontare dei residui attivi: euro 5.459.393.844,65;

c) ammontare dei residui passivi: euro 7.175.497.725,15;

d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 119.356.538,85;

e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 168.151.250,72.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 4.968.592.557,88:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017: euro 324.662.324,49;

b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2017: euro 64.182.891,69;

c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti: euro 4.427.544.721,27;

d) fondo perdite società partecipate: euro 13.000.000,00;

e) fondo contenzioso: euro 95.489.179,69, comprendente euro 61.629.007,35 per sentenza Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 ed euro 33.860.172,34 per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno;

f) altri accantonamenti: euro 43.713.440,74, comprendente gli oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali pari ad euro 2.500.000,00; fondo garanzie fidejussorie rilasciate euro 41.213.440,74.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 232.464.948,80:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 61.494.362,28, di cui:

1) euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;

2) euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011;

3) euro 4.226.778,41 per trattamento accessorio del personale dirigente;

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 62.752.809,33, di cui:

1) euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;

2) euro 7.094.697,61 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;

3) euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017.

4. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 6.930.540.919,68:

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.100.014.868,82;

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.402.981.329,59;

c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 701 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016: euro 4.427.544.721,27».

5. Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione alle vigenti normative, come recepite nella deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863.

Art. 8.

Rendiconto del consiglio regionale e rendiconto consolidato

1. È allegato alla presente legge (allegato 2) il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 del consiglio regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale 12 giugno 2018, n. 288-24527.

2. È allegato alla presente legge (allegato 3) il rendiconto consolidato previsto dall'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo dei risultati del rendiconto della Regione Piemonte e del consiglio regionale.

Art. 9.

Stato patrimoniale e conto economico

1. Lo stato patrimoniale pareggia il totale dell'attivo e del passivo in euro 6.828.559.075,25.

2. Il conto economico riporta un risultato di esercizio positivo per euro 590.110.561,00.

Art. 10.

Perimetro sanitario

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e per le finalità ivi indicate, sono state perimetrare le entrate e le uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato 4 relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 ottobre 2018

CHIAMPARINO

18R00431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 marzo 2018, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1151 del 15 marzo 2018)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-6590 del 9 marzo 2018;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento recante «Attuazione dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica)».

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica), disciplina la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, previsto all'art. 4, comma 3 della legge medesima, lo schema dell'atto di adesione all'Infrastruttura geografica regionale, di seguito IGR, le modalità di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura, le modalità di redazione delle specifiche tecniche, gli *standard* informativi e le regole comuni con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilità dell'informazione geografica.

Art. 2.

Modalità di partecipazione all'infrastruttura

1. I soggetti pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2017 aderiscono all'IGR mediante l'adozione di un provvedimento dell'organo competente, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento e inviato alla struttura regionale competente.

2. I soggetti privati produttori di informazione geografica aderiscono all'Infrastruttura mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo con la struttura regionale competente.

3. La partecipazione all'Infrastruttura è a titolo gratuito.

4. I soggetti aderenti si impegnano ad accettare le specifiche tecniche, gli *standard* informativi minimi e le regole comuni per la produzione, diffusione e interoperabilità dell'informazione geografica di cui al capo III.

Capo II

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Composizione e funzionamento del Tavolo tecnico di coordinamento

1. Il tavolo tecnico di coordinamento, di seguito denominato TTC, è formato da figure tecniche competenti in materia geografica e supporta la struttura regionale competente per quanto riguarda la programmazione delle attività dell'infrastruttura e l'indirizzo delle attività progettuali.

2. Il TTC è presieduto dal responsabile della struttura regionale competente in materia di cartografia ed è composto da:

- a) un rappresentante di ogni direzione regionale;
- b) fino a cinque rappresentanti degli enti locali aderenti indicati dal CAL;
- c) un rappresentante delle istituzioni scientifiche aderenti, designato d'intesa tra le stesse;
- d) un rappresentante designato da Arpa Piemonte;
- e) un rappresentante designato dal CSI Piemonte.

3. La nomina dei rappresentanti ha durata triennale a far data dalla seduta di insediamento, che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il TTC può invitare altri soggetti con specifiche competenze a partecipare ai lavori. La partecipazione al TTC è a titolo gratuito.

4. Il TTC è convocato dal responsabile della struttura regionale competente con cadenza semestrale e ogni qualvolta ritenuto necessario. Le sedute sono valide indipendentemente dal numero dei presenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Di ciascuna seduta è redatto un verbale sintetico inviato ai soggetti aderenti all'IGR.

5. Il TTC redige un resoconto annuale delle attività svolte dall'IGR che costituisce la base tecnica di riferimento per l'individuazione delle priorità di programmazione in materia geografica per la Regione Piemonte.



6. Il TTC concorre alla redazione delle specifiche tecniche, degli *standard* informativi informativi minimi e delle regole comuni per la produzione, diffusione e interoperabilità dell'informazione geografica di cui al capo III.

7. Il TTC può costituire gruppi di lavoro su specifiche tematiche, aperti alla partecipazione dei soggetti interessati.

Capo III

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE,
STANDARD INFORMATIVI MINIMI E REGOLE COMUNI
PER LA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E INTEROPERABILITÀ
DELL'INFORMAZIONE GEOGRAFICA

Art. 4.

Specifiche tecniche

1. I *dataset* condivisi attraverso l'infrastruttura sono organizzati secondo specifiche condivise e approvate dal settore regionale responsabile, sentito il TTC.

2. Nel caso di oggetti geografici previsti da specifiche nazionali o europee, la specifica è mutuata da quella nazionale o europea, fatte salve possibili ulteriori specificazioni.

3. Le specifiche tecniche sono redatte con gli strumenti della GeoUML *methodology* e sono pubblicamente disponibili attraverso il GeoPortale Piemonte.

Art. 5.

BDTRE e la base cartografica di riferimento regionale

1. I dati raccolti nell'Infrastruttura concorrono all'alimentazione della Base territoriale di riferimento degli enti (BDTRE).

2. La base cartografica di riferimento è un particolare allestimento cartografico derivato dalle informazioni contenute in BDTRE ed è pubblicata in edizione annuale sotto forma di allestimenti *raster*, servizi di mappa, dati vettoriali attraverso il GeoPortale Piemonte.

3. I contenuti della base cartografica di riferimento, comunque sufficienti per una rappresentazione *standard* del territorio, sono definiti, sulla base delle informazioni disponibili in BDTRE, dalla struttura regionale competente.

4. I contenuti di base, comunque sempre rappresentati sulla base cartografica di riferimento, sono:

- a) i limiti amministrativi;
- b) l'edificato;
- c) l'idrografia;
- d) la viabilità e le ferrovie;
- e) l'altimetria (curve di livello e punti quotati);
- f) le scritte cartografiche – toponomastica;
- g) la copertura del suolo semplificata.

4. BDTRE costituisce la base da cui derivare cartografie tematiche.

Art. 6.

Titolarietà dell'informazione geografica

1. Di ogni *dataset* o servizio integrato nell'infrastruttura geografica, corredato di metadati e costruito secondo specifiche condivise, è chiaramente definito il titolare, responsabile dei contenuti e dell'aggiornamento. Nel caso di una pluralità di soggetti titolari, sarà loro responsabilità distinguere gli ambiti di titolarità.

Art. 7.

Standard minimi dei contenuti informativi condivisi nell'infrastruttura

1. Ogni contenuto informativo (*dataset* e servizi) integrato in BDTRE deve essere costruito secondo le specifiche condivise previste all'art. 4 del presente regolamento, corredato di metadato nel GeoPortale Piemonte e, fatte salve particolari necessità di riservatezza, reso disponibile per la diffusione con licenza *standard* regionale (CC-BY).

Art. 8.


Diffusione dei dati - GeoPortale Piemonte

1. Tutti i contenuti informativi (*dataset* e servizi) della IGR sono resi disponibili attraverso il GeoPortale Piemonte, o collegamenti allo stesso (federazione di cataloghi, *link* a pagine internet). È da evitare la duplicazione di fonti informative di cui non è controllabile la sincronicità di aggiornamento.

2. Il GeoPortale Piemonte espone i servizi di catalogo, visualizzazione e scarico secondo le modalità tecnologicamente più opportune ed efficaci, in linea con le normative, le linee guida vigenti e secondo le indicazioni della struttura regionale competente.

3. Il GeoPortale Piemonte è federato con il Repertorio nazionale dei dati territoriali, di seguito indicato RNDT, e con il portale Dati Piemonte (*open data*); i metadati contenuti nel catalogo del GeoPortale Piemonte possono essere ricercati anche attraverso i cataloghi federati.

4. L'inserimento dei metadati nel GeoPortale Piemonte garantisce, attraverso i meccanismi di federazione dei cataloghi, l'osservanza dell'art. 59, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e il rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), che prescrive la pubblicazione dei dati geografici disponibili (*dataset* e servizi) nel catalogo del repertorio nazionale (RNDT).



Art. 9.

Interoperabilità

1. Ogni applicativo che esponga dati geografici si basa sulle informazioni contenute in BDTRE sulla base di servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa e contribuisce al mantenimento dei *dataset*.

Art. 10.

Dematerializzazione dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi contengono o veicolano informazioni a carattere geografico o direttamente (ad esempio, ubicazione di manufatti soggetti ad autorizzazione) o in forma di informazioni collegabili a oggetti geografici (ad esempio, destinazioni d'uso di un fabbricato) che costituiscono quindi una fonte di aggiornamento dei *dataset* di BDTRE.

2. In fase di progettazione di piattaforme o strumenti di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi si prevedono e valutano, con la collaborazione della struttura regionale competente, le potenziali ricadute in termini di aggiornamento di BDTRE.

Art. 11.

Licenze sui dataset, geoservizi e software

1. Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale), i *dataset* e i servizi sono dotati di licenza *Creative Commons*.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 marzo 2018

p. Sergio Chiamparino
Il Vicepresidente: Reschigna

(Omissis)

18R00430

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 17 - Parte I del 5 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:


Art. 1.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per lo svolgimento della conferenza dei servizi interna ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale da rendere in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante unico regionale (RUR), ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, come individuato dalla giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3-ter. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea o della legislazione statale richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente i termini perentori assegnati, la mancata comunicazione al RUR dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la formazione della posizione univoca e vincolante della regione ai fini dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei relativi atti di dissenso motivato o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza che sia stato espresso alcuno dei suddetti atti, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferma restando la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l'assenso reso ancorché implicito.»



Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00087

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 23.

Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 17 - Parte I del 5 dicembre 2018)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo e detta, con la presente legge, disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico e edilizio.

2. La Regione con la presente legge detta, altresì, disposizioni per favorire il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono determinato da fenomeni di depauperamento demografico ed economico, a partire dalle aree interne.

3. La presente legge costituisce un elemento di attuazione del percorso previsto dalla Commissione Europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM/2011/0571), per giungere entro il 2050 all'obiettivo di edificazione su nuove aree pari a zero.

Capo II

RIGENERAZIONE URBANA

Art. 2.


Individuazione degli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare nel proprio territorio gli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio che richiedono interventi di rigenerazione urbana, architettonica, sociale, ambientale o di deimpermeabilizzazione dei suoli, in quanto ambiti caratterizzati, anche alternativamente, da:

- a) carenza delle dotazioni di servizi di urbanizzazione;
- b) presenza di edifici o di complessi di edifici abbandonati e aree libere intercluse, da recuperare o riusare per le funzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- c) presenza di edifici o di complessi di edifici caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale;
- d) presenza di aree urbane connotate da fenomeni di marginalità economica e sociale o da criticità ambientali.

2. L'individuazione degli ambiti urbani di cui al comma 1 avviene tramite:

- a) la perimetrazione su apposita cartografia informatizzata;
- b) la predisposizione, per ciascun ambito urbano individuato, di una scheda normativa contenente:
 - 1) l'indicazione delle condizioni di cui al comma 1 che caratterizzano l'ambito urbano;
 - 2) gli obiettivi di rigenerazione urbana che si intendono conseguire e le ricadute sui contesti circostanti e sulle politiche pubbliche, in particolare abitative, sociali, urbanistiche, ambientali, culturali che concorrono al conseguimento di tali obiettivi, anche attraverso la specificazione dell'eventuale quota di interventi di edilizia residenziale sociale previsti per l'ambito;
 - 3) le destinazioni d'uso ammesse;
 - 4) le tipologie degli interventi di cui all'art. 3;
 - 5) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ovvero, per i comuni dotati di Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazione nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia,



di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)), degli articoli 10, 11 e 12 del medesimo regolamento. L'altezza massima e la distanza tra gli edifici, laddove riguardino gruppi di edifici per i quali vengano stabilite indicazioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio equivalenti a prescrizioni progettuali ad efficacia vincolante, possono essere definite in sede di individuazione dell'ambito urbano a condizione che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto;

6) le prestazioni da conseguire in termini di dotazioni di servizi di urbanizzazione e infrastrutture;

7) le prestazioni ambientali da conseguire, ivi comprese le eventuali bonifiche, e gli indicatori per il loro monitoraggio;

8) gli eventuali ulteriori criteri per garantire la qualità progettuale degli interventi rispetto a quelli di cui all'art. 7;

9) l'individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato e quelli soggetti a titolo edilizio diretto.

3. Gli ambiti urbani individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono interessare le zone territoriali omogenee di tipo A, B, D ed F di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, ovvero gli ambiti o i distretti di cui all'art. 4, numeri 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15 e 18 del r.r. 2/2017.

4. L'individuazione di tali ambiti può avvenire anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi, di concerto, nel caso, anche con i soggetti promotori, diversi dal Comune, di cui al comma 1.

Art. 3.

Tipologie degli interventi per la rigenerazione urbana

1. Negli ambiti urbani individuati ai sensi dell'art. 2 possono essere previsti i seguenti interventi:

a) mutamenti di destinazioni d'uso, anche con opere edilizie, comportanti il passaggio tra le categorie funzionali di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'introduzione di funzioni attrattive o di interesse collettivo che rivitalizzino l'ambito urbano;

b) interventi sino alla ristrutturazione urbanistica e interventi di nuova costruzione, relativi a edifici o complessi di edifici, comprese le eventuali aree libere intercluse, finalizzati a favorire:

1) l'innovazione tecnologica, energetica, statica e funzionale degli edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, con la conservazione degli eventuali elementi architettonici di pregio e con il miglioramento dello spazio urbano;

2) la realizzazione di edifici residenziali caratterizzati da modalità e tecniche costruttive innovative e a basso consumo energetico anche con impianti di cogenerazione, anche per la realizzazione di alloggi per l'allocatione temporanea degli abitanti di edifici da risanare, con contestuale realizzazione di servizi di interesse collettivo e culturale e per il verde urbano;

3) la realizzazione di complessi produttivi, turistico-ricettivi, industriali, artigianali, direzionali, commerciali, per autorimesse, rimessaggi e servizi, caratterizzati da modalità e tecniche costruttive innovative a basso consumo energetico anche con impianti di cogenerazione, impianti centralizzati per la gestione del ciclo delle acque, con contestuale realizzazione di servizi di interesse collettivo e per il verde urbano;

4) la realizzazione di complessi multifunzionali con servizi di interesse collettivo, culturale, per il verde urbano e infrastrutture per la mobilità, caratterizzati da modalità e tecniche costruttive innovative a basso consumo energetico anche con impianti di cogenerazione;

5) la realizzazione di edifici pubblici e infrastrutture pubbliche caratterizzati da modalità e tecniche costruttive innovative e a basso consumo energetico anche con impianti di cogenerazione;

6) il recupero e la valorizzazione della fruizione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;

7) la rigenerazione ecologica e l'adeguamento tecnologico delle reti di servizi pubblici e degli edifici pubblici, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, all'impiego di materiali ecologici o di prodotti per la bio-edilizia, alla gestione sostenibile dei cicli delle acque e dei rifiuti urbani e all'aumento delle superfici permeabili o a verde;

8) l'inserimento di aree verdi con destinazione a giardini e parchi pubblici anche mediante la realizzazione di verde pensile e, ove possibile, l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi;


9) il miglioramento delle condizioni di accessibilità, con particolare riferimento a quella ciclabile e pedonale, e la diffusione di servizi di mobilità sostenibile;

10) l'eliminazione dell'esposizione al rischio idraulico e idrogeologico e l'eliminazione o la mitigazione dell'esposizione al rischio industriale, tecnologico e sismico.

Art. 4.

Procedura per l'individuazione degli ambiti urbani che richiedono interventi di rigenerazione

1. L'individuazione degli ambiti urbani, con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, è adottata con deliberazione comunale, da depositarsi per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Decorso il termine di cui sopra e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:



a) nel caso in cui siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva l'individuazione degli ambiti urbani con deliberazione da assumersi nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella pronuncia ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) nel caso in cui non siano pervenute osservazioni e non siano state formulate prescrizioni nella pronuncia ambientale, il Comune, entro i successivi quindici giorni, ne dà attestazione e l'individuazione degli ambiti urbani di cui all'art. 2 è da ritenersi approvata;

c) nel caso in cui, pur in assenza di osservazioni, siano state formulate prescrizioni di natura ambientale, il Comune procede al relativo recepimento con deliberazione da assumersi nei successivi quarantacinque giorni, con contestuale approvazione dell'individuazione degli ambiti urbani.

2. La deliberazione comunale con la quale è approvata l'individuazione degli ambiti urbani è pubblicata nel sito informatico del Comune ed è depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico.

3. Nel caso in cui la disciplina degli ambiti urbani individuati ai sensi dell'art. 2 comporti variante al vigente strumento o piano urbanistico comunale, le determinazioni comunali di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono trasmesse alla Regione per la formulazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni in merito alla rispondenza della disciplina alle disposizioni della presente legge e, in particolare, ai criteri vincolanti di cui all'art. 7, cui il Comune è tenuto ad adeguarsi con deliberazione da assumersi nei successivi trenta giorni a pena di decadenza degli atti.

4. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'individuazione degli ambiti urbani nei casi di cui al comma 3, i relativi atti, con gli eventuali adeguamenti conseguenti alle osservazioni regionali, sono pubblicati nel sito informatico del Comune e depositati nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione.

5. L'individuazione degli ambiti urbani non è soggetta alle limitazioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Contenuti dei progetti degli interventi di rigenerazione urbana soggetti a permesso di costruire convenzionato

1. I progetti degli interventi attuativi della scheda normativa di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), qualora soggetti a permesso di costruire convenzionato, contengono i seguenti elementi:

a) gli elaborati progettuali richiesti per il rilascio del permesso di costruire;

b) l'individuazione e la progettazione delle opere per i servizi di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie;

c) la dimostrazione della fattibilità economico-finanziaria;

d) la specificazione e la progettazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale da conseguire con l'intervento;

e) lo studio di inserimento paesaggistico degli interventi;

f) l'individuazione e la progettazione delle opere di bonifica, sistemazione e ripristino ambientale delle aree libere, ove necessarie, anche per effetto della demolizione di fabbricati;

g) la convenzione attuativa contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'eventuale cessione delle aree al Comune, le prestazioni ambientali previste, le modalità, i tempi, le garanzie fidejussorie di loro attuazione e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Art. 6.

Incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana


1. Le attività comunali di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'art. 2 possono essere finanziate mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni sulla base di apposito bando che, per ciascuna delle condizioni di degrado urbanistico ed edilizio di cui al medesimo art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), selezioni casi suscettibili del finanziamento regionale sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel bando stesso.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana attuativi della scheda normativa di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.

3. Per gli interventi di rigenerazione urbana previsti nella scheda normativa, i valori della Tabella di cui all'Allegato B della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, riferiti alle voci di cui alla sigla «C» e alla sigla «RIS%» sono sostituiti e integrati da quelli indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.

4. Gli interventi in attuazione della presente legge non sono soggetti al contributo di cui all'art. 26 bis, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni, qualora la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all'intero lotto di intervento, sia ridotta di almeno il 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente del Comune.

5. L'intervento di rigenerazione urbana a carattere unitario che preveda lo svincolo totale o parziale di alberghi esistenti non più in esercizio con contestuale realizzazione o riapertura anche parziale di alberghi, indipendentemente dal numero dei posti letto, non è soggetto alla maggiorazione del costo di costruzione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni



relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni e in tal caso trovano applicazione i valori della Tabella di cui all'Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituiti e integrati ai sensi del comma 3.

6. Nei casi in cui gli interventi di rigenerazione urbana prevedano la demolizione di edifici senza ricostruzione nel relativo lotto, la volumetria demolita, con gli eventuali incrementi volumetrici previsti, può costituire credito edilizio ai sensi dell'art. 29 ter, comma 3, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni utilizzabile all'interno dello stesso ambito con le modalità stabilite nella relativa scheda normativa o, al di fuori dell'ambito, con le modalità previste dalla disciplina urbanistica comunale.

7. Possono essere previsti altri eventuali incentivi economici e fiscali rientranti nelle competenze del Comune.

Art. 7.

Criteria vincolanti per la disciplina degli ambiti urbani

1. Negli ambiti urbani individuati ai sensi dell'art. 2 per promuovere processi di rigenerazione urbana e rinnovo del patrimonio edilizio devono essere osservati i seguenti criteri applicativi della vigente pianificazione territoriale regionale al fine di assicurare la qualità degli interventi ivi previsti:

a) gli interventi devono prevedere un'organica riqualificazione mediante soluzioni architettoniche che innovino l'immagine urbana e la qualità degli spazi pubblici;

b) nei contesti storici gli interventi di rigenerazione non devono alterare i caratteri tipologici e architettonici che li connotano, privilegiando l'utilizzo di materiali tipici della produzione locale, e devono prevedere soluzioni progettuali che si armonizzino con il contesto circostante, pur potendosi inserire elementi che ne innovino l'immagine esterna e la funzionalità.

Capo III

RECUPERO DEL TERRITORIO AGRICOLO

Art. 8.

Individuazione degli ambiti del territorio agricolo in condizioni di abbandono

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare gli ambiti del proprio territorio caratterizzati dalla presenza di:

a) terre agricole abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate, come definite dall'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate») e successive modificazioni e integrazioni;

b) areali coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, nei quali siano presenti le seguenti condizioni:

1) presenza di terrazzamenti o qualificazione catastale che confermi il precedente uso agricolo;

2) presenza di idonee condizioni di accessibilità o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici;

c) edifici o complessi di edifici rurali, serre dismesse, agglomerati edilizi e borghi in contesti agricoli, abbandonati o degradati, che richiedono interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza da rischi idraulici, idrogeologici e sismici.

2. L'individuazione degli ambiti di cui al comma 1 avviene tramite:

a) la perimetrazione su apposita cartografia informatizzata;

b) la predisposizione per ciascun ambito individuato di una scheda normativa contenente:

1) la descrizione sintetica delle condizioni di abbandono, sia per i terreni che per il relativo patrimonio edilizio;

2) gli obiettivi di recupero agricolo che si intendono conseguire;

3) le destinazioni d'uso degli edifici per l'uso agricolo produttivo dell'ambito e l'indirizzo agrario produttivo previsto per le aree comprese nell'ambito;

4) le tipologie di interventi previsti per il recupero agricolo di cui all'art. 9;

5) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, ovvero, per i comuni dotati di PUC adottato dopo l'entrata in vigore del r.r. 2/2017, degli articoli 10, 11 e 12 del medesimo. L'altezza massima e la distanza tra gli edifici, laddove riguardino gruppi di edifici per i quali vengano stabilite indicazioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio equivalenti a prescrizioni progettuali a efficacia vincolante, possono essere definite in sede di individuazione dell'ambito di recupero del territorio agricolo a condizione che risultino idonee a garantire un equilibrato assetto sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico;


6) le prestazioni ambientali da conseguire relativamente a:

6.1. il ripristino della rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica;

6.2. la realizzazione di eventuali invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell'acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio;

6.3. il consolidamento dei versanti rimodellati con terrazzamenti e ciglioni inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo;

6.4. la gestione anche con tagli di diradamento e opportuni interventi di alleggerimento della copertura arborea al fine di rendere più efficace l'azione protettiva del bosco, nonché di migliorare e incrementare qualità, quantità e tipologia dei prodotti ritraibili;



6.5. la prevenzione del rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale;

7) gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di recupero agricolo e delle prestazioni ambientali;

8) gli eventuali ulteriori criteri per garantire la qualità progettuale degli interventi rispetto a quelli di cui all'art. 13;

9) l'individuazione degli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato e quelli soggetti a titolo edilizio diretto.

3. Gli ambiti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono interessare le zone territoriali omogenee di tipo A, E o per servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, ovvero gli ambiti di cui ai numeri 2, 6, 13, 14 e 19 dell'art. 4 del r.r. 2/2017; possono, altresì, interessare zone omogenee di tipo C, a condizione che la relativa disciplina, da definire nella scheda normativa di cui al comma 2, lettera b), preveda limiti di densità edilizia non superiori a quelli stabiliti per le zone E dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.

4. Il Comune può promuovere processi di ricomposizione e riordino fondiario tra lotti anche non contigui, al fine dell'acquisizione delle superfici da asservire agli interventi previsti negli ambiti, anche attraverso il recupero delle superfici forestali incluse nella Banca regionale della terra, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca regionale della terra) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Tipologie degli interventi per il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono

1. Negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 8 possono essere previsti i seguenti interventi:

a) opere edilizie strettamente funzionali al recupero di terre agricole abbandonate non riconducibili a quelle di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) recupero di edifici esistenti connessi a fondi agricoli, anche mediante cambio di destinazione d'uso, per la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, per la residenza di soggetti che, in regime di convenzione con il Comune, assicurino gli obiettivi di recupero agricolo previsti per l'ambito, o per lo svolgimento di funzioni turistico-ricettive esercitate dall'azienda;

c) rimozione di serre dismesse e ripristino di colture in pieno campo;

d) demolizione di strutture ed edifici esistenti privi di valore testimoniale per l'insediamento o l'ampliamento di attività agricole;

e) realizzazione o ampliamento di insediamenti produttivi agricoli e zootecnici ivi compresa l'abitazione per l'imprenditore agricolo a titolo principale;

f) riconversione di insediamenti produttivi per l'insediamento o l'ampliamento di aziende agricole;

g) recupero di spazi e fabbricati da destinare allo svolgimento di attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

h) recupero di borghi in contesti agricoli, o porzioni di essi, in condizioni di degrado statico, igienico-sanitario o in stato di abbandono per l'insediamento di funzioni residenziali, per attività turistico-ricettive, agricolo-produttive, artigianali, servizi pubblici e privati, con contestuale recupero di terre agricole abbandonate;

i) interventi di riduzione/mitigazione del rischio idrogeologico, idraulico, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, e sismico;

j) interventi per l'applicazione di tecnologie basate sulle energie rinnovabili e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali per la conduzione delle attività agricole e produttive;

k) recupero di beni culturali, storici e artistici, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni);

l) realizzazione di manufatti agricoli a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale di aziende agricole riconducibili a piccoli depositi di attrezzi, le cui dimensioni, ove si tratti di volumi chiusi, non possono risultare superiori a 45 metri cubi, con altezza interna non superiore a 2,40 metri;

m) realizzazione di serbatoi idrici e impianti tecnologici (impianti di rete, reti irrigue, collettori fognari, impianti di depurazione, ecc.) preferibilmente interrati, con impiego di tecniche tradizionali e di ingegneria naturalistica;

n) adeguamento della viabilità esistente, comunale e interpodereale e riuso dei relativi tracciati, per consentire l'accesso carrabile e il servizio di soccorso di insediamenti esistenti con il conseguimento di una sezione complessivamente non superiore a 3,50 metri con fondo permeabile o stabilizzato, fatta salva la possibilità per tratti limitati e con pendenza elevata di prevedere pavimentazioni impermeabili, opere di canalizzazione e raccolta delle acque, con limite per scavi/riporti non superiore a 2,50 metri;

o) realizzazione o adeguamento delle dotazioni funzionali alla produzione agricola e dei servizi pubblici essenziali in funzione delle attività da insediare, consistenti in:

1) spazi all'aria aperta per la socializzazione e/o la commercializzazione di prodotti agricoli e aziendali locali;

2) parcheggi pubblici all'aperto, collocati lungo la viabilità;


3) allacciamenti alle reti per l'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e la depurazione e attrezzature per la raccolta dei rifiuti;

4) impianti di trasporto a fune, rotaie e cremagliere;

5) servizi per la produzione di energia anche da fonti energetiche rinnovabili e per la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e delle acque al servizio di aziende agricole;

6) realizzazione di viabilità podereale o interpodereale;

7) realizzazione di recinzioni a protezione delle coltivazioni.



Art. 10.

Procedura per l'individuazione degli ambiti di recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono

1. L'individuazione degli ambiti di recupero del territorio agricolo con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è adottata con deliberazione comunale, da depositarsi per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Decorso il termine di cui sopra e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) nel caso in cui siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva l'individuazione degli ambiti di recupero con deliberazione da assumersi nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella pronuncia ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) nel caso in cui non siano pervenute osservazioni e non siano state formulate prescrizioni nella pronuncia ambientale, il Comune, nei successivi quindici giorni, ne dà attestazione e l'individuazione degli ambiti di recupero di cui all'art. 8 è da ritenersi approvata;

c) nel caso in cui, pur in assenza di osservazioni, siano state formulate prescrizioni di natura ambientale, il Comune procede al relativo recepimento con deliberazione da assumersi nei successivi quarantacinque giorni, con contestuale approvazione dell'individuazione degli ambiti di recupero.

2. La deliberazione comunale con la quale è approvata l'individuazione degli ambiti di recupero è pubblicata nel sito informatico del Comune ed è depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico.

3. Nel caso in cui la disciplina degli ambiti di recupero individuati ai sensi dell'art. 8 comporti variante al vigente strumento o piano urbanistico comunale, le determinazioni comunali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse alla Regione per la formulazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni in merito alla rispondenza della disciplina alle disposizioni della presente legge e, in particolare, ai criteri vincolanti di cui all'art. 13, cui il Comune è tenuto ad adeguarsi con deliberazione da assumersi nei successivi trenta giorni a pena di decadenza degli atti.

4. A seguito dell'intervenuta efficacia dell'individuazione degli ambiti di recupero nei casi di cui al comma 3, i relativi atti, con gli eventuali adeguamenti conseguenti alle osservazioni regionali, sono pubblicati nel sito informatico del Comune e depositati nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione.

5. L'individuazione degli ambiti di recupero del territorio agricolo non è soggetta alle limitazioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'accertamento del preesistente uso agricolo negli areali di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto 1), nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'applicabilità del procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), per gli interventi previsti alla lettera B.32 del relativo Allegato B.

Art. 11.

Contenuti dei progetti degli interventi di recupero del territorio agricolo

1. I progetti degli interventi di recupero del territorio agricolo, attuativi della scheda normativa di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), contengono i seguenti elementi:


a) elaborati progettuali previsti per il rilascio del titolo edilizio richiesto per l'esecuzione degli interventi ammessi;

b) valutazione di fattibilità economico-finanziaria, comprensiva dell'eventuale valutazione tecnico-agronomica dei terreni, con specificazione del ricorso a risorse pubbliche e/o private, fatta eccezione per gli interventi riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e relativi provvedimenti applicativi e per le pratiche agro-silvo-pastorali che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

c) studio di inserimento paesistico-ambientale degli interventi nel contesto, con specificazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale da conseguire con l'intervento, fatta eccezione per gli interventi riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e relativi provvedimenti applicativi e per le pratiche agro-silvo-pastorali che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

d) nel caso di interventi di recupero di borghi che richiedano il rilascio di permesso di costruire convenzionato, convenzione attuativa contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione, le prestazioni ambientali previste, le modalità, i tempi, le garanzie di loro attuazione e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

e) negli interventi di recupero di edifici che possono ospitare esemplari di chiroterofauna protetta ai sensi della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), documentazione volta a comprovare la previsione di accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, in conformità alle «Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi» emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Art. 12.

Incentivi per gli interventi di recupero del territorio agricolo

1. Per gli interventi di recupero del territorio agricolo previsti nella scheda normativa i valori della Tabella di cui all'Allegato B alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, riferiti alle voci di cui alla sigla «C» e alla sigla «RIS%», sono sostituiti e integrati da quelli indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli interventi in attuazione della presente legge non sono soggetti al contributo di cui all'art. 26 bis, comma 2, della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, qualora la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all'intero lotto di intervento, sia ridotta di almeno il 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente del Comune.

3. L'intervento di rigenerazione urbana a carattere unitario che preveda lo svincolo totale o parziale di alberghi esistenti non più in esercizio con contestuale realizzazione o riapertura anche parziale di alberghi, indipendentemente dal numero dei posti letto, non è soggetto alla maggiorazione del costo di costruzione di cui all'art. 2, comma 6, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni e in tal caso trovano applicazione i valori della Tabella di cui all'Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituiti e integrati ai sensi del comma 1.

4. Possono essere previsti altri eventuali incentivi economici e fiscali rientranti nelle competenze del Comune.

Art. 13.

Criteri vincolanti per la disciplina degli ambiti di recupero del territorio agricolo

1. Negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 8 per promuovere processi di recupero del territorio agricolo, devono essere osservati i seguenti criteri applicativi della vigente pianificazione territoriale regionale al fine di assicurare la qualità degli interventi ivi previsti:

a) devono essere salvaguardati gli edifici tradizionali e il loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di cultura materiale, le tipologie costruttive tradizionali o di attività proto industriali quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche) privilegiando l'utilizzo di materiali tipici della produzione locale;

b) nei borghi e nuclei storici abbandonati gli interventi di recupero, laddove prevedano la demolizione e ricostruzione, non devono interessare edifici di valore storico-testimoniale e devono assicurare la riproposizione di caratteri tipologici tradizionali del relativo contesto privilegiando l'utilizzo di materiali tipici della produzione locale;

c) gli interventi devono assicurare il mantenimento e il recupero dei percorsi di origine storica, la loro pavimentazione e i manufatti ad essi correlati;

d) il sistema dei terrazzamenti deve essere recuperato e mantenuto nella sua immagine paesaggistica pur potendo innovare, a fronte di specifiche prescrizioni normative, le relative tecniche costruttive.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Linee guida regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti gli schemi-tipo delle schede normative di cui agli articoli 2 e 8, nonché le istruzioni per l'informatizzazione dei dati geografici riferiti all'individuazione degli ambiti.

Art. 15.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione e i risultati della presente legge nel favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado e il recupero del territorio agricolo in stato di abbandono.

2. Le amministrazioni comunali, entro il 30 aprile di ogni anno, inviano alla struttura della Giunta regionale competente in materia di urbanistica i dati sugli interventi approvati e su quelli realizzati, con il relativo stato di attuazione ai sensi della presente legge e ne danno pubblicità nei propri siti informatici istituzionali, nel rispetto dei diritti alla riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

3. Ai fini di cui al comma 1, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il 30 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) l'indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell'art. 4, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti, con particolare riferimento ai dati inerenti al miglioramento della qualità ambientale e del saldo di consumo di suolo;


b) l'indicazione dei programmi di recupero del territorio agricolo approvati dai comuni ai sensi dell'art. 10, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti, con particolare riferimento ai dati del recupero del terreno abbandonato.

4. La relazione di cui al comma 3 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00088

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2018, n. 24.

Istituzione dell'Albo regionale dei Comuni aderenti al «Baratto Amministrativo».

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 17 - Parte I del 5 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce l'Albo regionale dei Comuni aderenti al «Baratto amministrativo».

2. Il suddetto Albo è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2.

Contenuti

1. All'interno dell'Albo saranno registrati i Comuni che intendono adottare la formula del «Baratto amministrativo», come disciplinato dall'art. 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Obblighi del Comune

1. Il Comune aderente è obbligato a redigere formale progetto per il contribuente, tale da identificare periodo e obiettivi di lavoro.

2. Il Comune è onerato del controllo dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso.

3. L'amministrazione comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo.

Art. 4.

Mansioni lavorative

1. Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l'idoneità fisica.

Art. 5.

Luoghi e mansioni di intervento

1. I Comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole.

2. La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in materia di diritto del lavoro.

Art. 6.

Contributi ai Comuni

1. La Regione per favorire forme di partenariato sociale concede contributi ai Comuni che attuano il baratto amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. La Giunta regionale fissa annualmente i criteri per la concessione dei contributi per i Comuni iscritti all'Albo di cui alla presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, trovano copertura per l'esercizio 2018 mediante riduzione di 10.000,00 (diecimila/00) euro degli stanziamenti previsti alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondo di riserva» del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018- 2020.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, 29 novembre 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00089



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 dicembre 2018, n. 39.

Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 2/Sez. gen. del 10 gennaio 2019).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1366.

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento di esecuzione si stabiliscono i principi degli statuti delle associazioni turistiche e delle società cooperative turistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, di seguito denominata «legge».

2. Con il presente regolamento si sanciscono, inoltre, i principi del regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico di cui agli articoli 9 e 10 della legge nonché ulteriori disposizioni per l'eccezione della legge stessa.

Art. 2.

Domanda di iscrizione nell'elenco provinciale

1. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge è presentata alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo in forma digitale.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e copia dello statuto approvato dall'organizzazione turistica;
- b) elenco degli organi e dei loro componenti.

Art. 3.

Statuti quadro

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge:

- a) le associazioni turistiche devono adottare uno statuto conforme ai principi dello statuto quadro di cui all'allegato A del presente regolamento;
- b) le società cooperative turistiche devono adottare uno statuto conforme ai principi dello statuto quadro di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. Gli statuti delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 250.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni de-

vono inoltre essere conformi ai principi di cui all'art. 8; quelli delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 350.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni devono essere conformi ai principi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 4.

Controllo delle organizzazioni turistiche

1. La funzione di controllo dell'Azienda speciale IDM di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della legge è esercitata nell'ambito dell'incontro annuale di coordinamento. In tale contesto viene redatto un verbale che è trasmesso alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo entro il 30 novembre di ogni anno.

2. In caso accerti il mancato rispetto dei criteri di qualità, anche nel corso dell'anno, IDM trasmette la relativa relazione alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo e al comune o ai comuni competenti.

3. In caso di esito negativo del coordinamento o dei controlli di cui al presente articolo, l'assessore/l'assessora provinciale competente, sentite l'organizzazione turistica interessata e IDM, decide sull'assegnazione delle risorse dal bilancio provinciale.

Art. 5.

Regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico

1. Il collegio dei presidenti e il comitato tecnico di cui alla legge deliberano un regolamento operativo ed elettorale secondo le prescrizioni contenute nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 6.

Durata in carica del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è eletto dal collegio dei presidenti per una durata di tre anni.


Art. 7.

Associazioni e società cooperative esistenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le associazioni turistiche e le società cooperative turistiche esistenti, iscritte nell'elenco provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge, devono conformare i propri statuti ai principi dello statuto quadro corrispondente alla loro rispettiva forma giuridica (allegato A o B del presente regolamento).

2. Fatto salvo l'art. 15 comma 2 della legge, il termine di cui al comma 1 vale anche per l'adempimento delle condizioni di iscrizione di cui all'art. 5 della legge.

3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'elenco provinciale.



Art. 8.

Gestione

1. Nelle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 250.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni, il consiglio direttivo o il consiglio d'amministrazione affida, di norma, la gestione a un direttore/una direttrice oppure a un gestore/una gestrice, il/la quale:

- a) dirige, coordina e controlla il lavoro dei dipendenti dell'associazione o società cooperativa turistica;
- b) predispone la bozza di programma delle attività e ne cura autonomamente l'attuazione;
- c) predispone la bozza di relazione sulle attività;
- d) predispone la bozza del bilancio di previsione e delle relative modifiche nonché del conto consuntivo;
- e) esercita le funzioni delegategli/delegatele dal consiglio direttivo o dal consiglio d'amministrazione oppure dal/dalla presidente.

2. In un'ottica di efficienza il consiglio direttivo o il Consiglio di amministrazione fissa un ampio margine operativo per il direttore/la direttrice ovvero il gestore/la gestrice, anche relativamente ai mezzi finanziari di cui lui/lei può disporre sotto la propria responsabilità.

3. Il direttore/la direttrice ovvero il gestore/la gestrice partecipa, con voto consultivo, all'assemblea generale ovvero all'assemblea dei soci e alle riunioni del consiglio direttivo ovvero del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo

1. Nelle associazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 350.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni, almeno un membro del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto al relativo albo professionale o all'albo professionale dei commercialisti.

2. Nelle società cooperative turistiche, nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 350.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni, deve essere nominato un organo di controllo.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti di esecuzione:

- a) decreto del Presidente della Giunta Provinciale 23 settembre 1977, n. 44;
- b) decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00050

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 agosto 2018, n. 47/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, (Testo unico del sistema turistico regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema turistico regionale) ed in particolare l'art. 3;

Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 24 maggio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 4 giugno 2018, di approvazione in via preliminare ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, del parere della competente Commissione consiliare;


Visto il parere favorevole con osservazioni, della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 873;

Considerato quanto segue:

1. nella definizione delle informazioni sull'accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, è opportuno che lo schema con il quale tali informazioni sono fornite risponda a criteri di semplice compilazione e agevole lettura;



2. nell'individuazione della modalità di svolgimento dell'attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) è necessario definire anche gli strumenti per porre in essere tale attività;

3. nell'ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica è opportuno prevedere, oltre all'affidamento del servizio a soggetti terzi, anche l'affidamento senza oneri per l'amministrazione alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco del solo servizio di informazione turistica;

4. con riguardo agli albi delle associazioni pro-loco, è necessario definire anche le modalità di aggiornamento e cancellazione;

5. nella definizione dei requisiti minimi e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, delle novità legislative, nonché dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della norme;

6. nell'ambito della disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, è necessario individuare i criteri per la loro classificazione;

7. nella definizione dei presupposti per ottenere l'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sulla base delle conoscenze o capacità professionali possedute occorre temperare le previsioni delle leggi statali che dispongono in merito;

8. nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale sono stati confermati i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione;

9. nell'individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, è opportuno confermare ciò che si è consolidato nel corso degli anni, prevedendo le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;

10. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

11. di accogliere il parere della II Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema turistico regionale), ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale.

2. Agli effetti del presente regolamento per «testo unico» si intende la legge regionale n. 86/2016.

Art. 2.

Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.

2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Art. 3.

Modalità di svolgimento delle attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) (art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 86/2016).

1. L'attività di Osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal rappresentante del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale o capofila dell'associazione per prodotto turistico omogeneo e composta da rappresentanti dei comuni interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo che rappresentano, in particolare, le seguenti categorie:

- a) associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate dal testo unico;
- b) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- c) rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei e dei parchi;
- d) associazioni pro-loco;
- e) le associazioni dei consumatori.

2. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.


3. La consulta si riunisce almeno due all'anno per valutare l'andamento del turismo nell'ambito del territorio di riferimento e costituisce al proprio interno un comitato d'indirizzo, composto dai rappresentanti dei comuni, con funzioni di approvazione dei piani di attività, dei resoconti sull'attività svolta e di monitoraggio dell'attività di OTD.

4. La consulta individua il responsabile tecnico-amministrativo dell'attività di OTD.

5. La regione può partecipare ai lavori della consulta.

6. Il responsabile tecnico-amministrativo, o suo delegato, al fine dello svolgimento dell'attività di OTD, ha accesso alle banche dati regionali.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile tecnico-amministrativo invia alla competente struttura della Giunta regionale il resoconto sull'attività svolta. Il reso-



conto deve contenere: il numero delle riunioni effettuate, sia dalla consulta che dal comitato di indirizzo, con indicazione dell'oggetto e dei soggetti partecipanti; l'elenco delle attività svolte sul territorio; la descrizione degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti. Al resoconto devono essere allegati eventuali studi realizzati o documenti prodotti.

Art. 4.

Modalità di trasmissione delle informazioni di cui agli elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche (art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:

- a) inizio dell'attività;
- b) variazioni nell'esercizio l'attività;
- c) cessazione dell'attività.

2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.

3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della regione.

TITOLO II

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Capo I

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 5.

Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 86/2016).

1. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente all'intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito quali: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie con presenza di alta velocità e porti di attracco per turismo croceristico.

2. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.

3. Gli standard tecnici relativi agli uffici regionali e locali e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto sono definiti nell'allegato B.

Art. 6.

Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 86/2016).

1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, regionali e locali, possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. L'effettuazione delle prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio.

2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive del territorio di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l'impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l'impegno dell'ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.

3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all'utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in modo da essere perfettamente visibile all'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.


4. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento può altresì essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggio e turismo individuate tramite procedura di evidenza pubblica; queste devono usare la propria denominazione nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.

Art. 7.

Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 3, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 86/2016).

1. In caso di esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, ai sensi degli articoli 6 comma 2 e 15 comma 1 del testo unico, il materiale informativo presente nei singoli uffici deve essere esaustivo dell'offerta turistica dell'ambito territoriale o del prodotto di riferimento e coordinato graficamente utilizzando la linea grafica di comunicazione richiamata nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del testo unico.

2. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica elaborano i dati relativi all'utenza che accede agli stessi con riferimento alla nazionalità, alla fascia di età, al mezzo di trasporto utilizzato per giungere in Toscana e nel comune e alla tipologia di informazioni richieste all'uffici. Tali dati sono trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale qualora la medesima ne faccia richiesta.



Art. 8.

Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 3, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 86/2016).

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa in materia; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.

3. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), mediante convenzione ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo.

4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica.

5. I soggetti affidatori danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale dell'affidamento del servizio a soggetti terzi entro trenta giorni dall'affidamento.

Art. 9.

Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della legge regionale n. 86/2016).

1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica.

2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:

- a) predispone un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di erogazione delle informazioni;
- b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare.

Art. 10.

Segni distintivi (art. 3, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 86/2016)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.

2. L'atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di informazione turistica ai sensi dell'art. 9. Tali segni distintivi, come previsto dall'art. 87, comma 3, lettera c) del testo unico, devono essere diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale.

Capo II

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 11.

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 86/2016).

1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 4, lettere a) e b) del testo unico.

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo.

3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:

- a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;
- b) della data di iscrizione;
- c) della sede dell'associazione.

Art. 12.

Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all'aggiornamento dell'albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:

- a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
- b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'art. 16, comma 2 del testo unico;
- c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.

3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.



TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

*Denominazione (art. 3, comma 1, lettera j)
della legge regionale n. 86/2016)*

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.

2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.

3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

4. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al presente articolo.

Art. 14.

*Insegna (art. 3, comma 1, lettera j)
della legge regionale n. 86/2016)*

1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.

Art. 15.

*Definizioni (art. 3, comma 1, lettera j)
della legge regionale n. 86/2016)*

1. Per struttura ricettiva «digital detox» si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.

2. La struttura ricettiva «digital detox» può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Art. 16.

*Assistenza sanitaria (art. 3, comma 1, lettera j)
della legge regionale n. 86/2016).*

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguata-

tamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.

3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

Art. 17.

*Accesso di animali (art. 3, comma 1, lettera j)
della legge regionale n. 86/2016)*

1. Le struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

2. Per i cani si applica l'art. 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»).

Art. 18.

*Esercizio dell'attività (art. 32, comma 1, art. 50, art. 60,
art. 66 della legge regionale n. 86/2016)*

1. L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del testo unico.


2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.

4. Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP.

5. Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

6. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.



Capo II

ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE,

ALBERGHI DIFFUSI E CONDHOTEL

Art. 19.

Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per gli alberghi diffusi e i condhotel.

2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata «digital detox» nei suoi strumenti di pubblicizzazione.

Art. 20.

Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 3, comma 1, lettera. j) e art. 17, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 86/2016).

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;

b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;

d) almeno un locale ad uso comune;

e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatorie per la classificazione ad una stella.

3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato;

b) almeno un locale per uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatorie per la classificazione a due stelle.

4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizza-

zione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all'art. 21, comma 1.

5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercitate a gestione unitaria ai sensi dell'art. 19 del testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 21.

Servizi di ricevimento, portineria e soggiorno (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un'area apposta all'ingresso della struttura ricettiva.

2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 22.

Camere (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di «suite».

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;

b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;


c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;

d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

Art. 23.

Unità abitative (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.



2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

3. Le superfici minime delle camere dell'unità abitative sono quelle indicate all'art. 33, comma 4, lettere a) e b) del testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'art. 22. La superficie minima dell'area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monocalci e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Art. 24.

Dipendenze (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le dipendenze, di cui all'art. 20 del testo unico, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Art. 25.

Requisiti minimi degli alberghi diffusi (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 86/2016).

1. Gli alberghi diffusi, realizzati nel rispetto di quanto previsto agli articoli 21 e 22 del testo unico, devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni, degli impianti, delle attrezzature e dei servizi individuati nell'allegato E.

Art. 26.

Strutture ricettive facenti parte dell'albergo diffuso (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 22, comma 2 della legge regionale n. 86/2016).

1. Qualora uno degli edifici o parti di edifici che fanno parte dell'albergo diffuso sia una struttura ricettiva, la medesima deve possedere i requisiti previsti per la rispettiva tipologia, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del testo unico.

2. Gli alloggi che compongono l'albergo diffuso e sono collocati negli altri edifici devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi individuati nell'allegato E.

Art. 27.

Requisiti dei condhotel (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Art. 28.

Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 86/2016)

1. Gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D.

2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce 3 dell'allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.

3. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.

4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Capo III

CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT,
AREE DI SOSTA E PARCHI DI VACANZA

Art. 29.

Disposizioni generali (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

2. Le strutture ricettive, esclusi i marina resort classificati al livello più basso, devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.


Art. 30.

Requisiti minimi dei campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta e parchi di vacanza (art. 3, comma 1, lettera j) e art. 17, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 86/2016).

1. I campeggi, i villaggi turistici e i parchi di vacanza devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 31 a 39, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

2. Le aree di sosta devono possedere i requisiti di cui agli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato H.

3. I marina resort devono possedere, nell'ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'art. 32, comma 1 del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014.



Art. 31.

Aree di pertinenza della struttura (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio, il centro benessere e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.

2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.

3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

4. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

5. Ogni struttura ricettiva, tranne l'area di sosta, deve essere dotata di spaccio. L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.

Art. 32.

Accesso, viabilità e parcheggio (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.

3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 33.

Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza, mediante l'utilizzazione di impianti idonei.

2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un'area apposita all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.

3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 34.

Piazzole (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.

3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.


4. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.

5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.

6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisorii artificiali.

7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all'avvio dell'attività.

8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.



9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza e nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.

10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 35.

Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 36.

Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le strutture di cui all'art. 24, comma 4, lettera a) del testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
- b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
- c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;
- d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
- e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;
- f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.

2. Le tende e i relativi accessori di cui all'art. 24, comma 4, lettera b) del testo unico devono occupare una superficie non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola.

3. Le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

4. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

Art. 37.

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.


5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.



10. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.

14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.

16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

Art. 38.

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n.86/2016).

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Art. 39.

Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree comuni (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.

3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di 100 metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.

4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 40.

Capacità ricettiva (art. 3, comma 1, lettera l) e art. 17, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nei campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici e aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 41.


Classificazione (art. 3, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 86/2016)

1. I campeggi, i villaggi turistici, i marina resort e i parchi di vacanza devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati:

a) nell'allegato F per i campeggi e i parchi di vacanza;

b) nell'allegato G per i villaggi turistici;

c) nell'allegato I per i marina resort.



Capo IV

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

*Sezione I*STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
PER L'OSPITALITÀ COLLETTIVA

Art. 42.

Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le case per ferie, di cui all'art. 45 del testo unico, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;

b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;

f) la possibilità di utilizzo del telefono della struttura.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;

e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

f) televisore ad uso comune;

g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;

h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 43.

Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. Gli ostelli di cui all'art. 46 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'art. 42, salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 42, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) portineria almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;

e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.

5. Gli ostelli devono disporre di un'area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione wi-fi.

Art. 44.

Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I rifugi escursionistici di cui all'art. 47 del testo unico devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:


a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;

b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) cassetta di pronto soccorso;

e) servizi igienico-sanitari.



2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento.

3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 45.

Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I rifugi alpini di cui all'art. 48 del testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

- a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
- e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.

2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.

3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.

4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.

Art. 46.

Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Sezione II

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

Art. 47.

Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b) del testo unico.

2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite

per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.

6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) addetto sempre reperibile;
- e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Art. 48.


Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b) del testo unico nonché i requisiti di cui all'art. 47, commi 2, 3, 4 e 5.

2. I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.

3. Nei bed and breakfast devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'art. 47, comma 6.

4. Il contrassegno di cui all'art. 56, comma 5 del testo unico è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.



Art. 49.

Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b) del testo unico.

2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) addetto sempre reperibile;

e) ricevimento degli ospiti;

f) televisore;

g) frigorifero;

h) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell'immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

Art. 50.

Requisiti e servizi minimi delle residence d'epoca (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nelle residence d'epoca devono essere assicurati i servizi minimi ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari:

a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;

b) previsti per gli esercizi di bed and breakfast, qualora si somministrino alimenti e bevande;

c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.

2. Nelle residence d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) portineria almeno dodici ore al giorno;

b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;

c) sala con televisore a uso comune;

d) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;

e) possibilità utilizzo del telefono della struttura;

f) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;

g) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residence d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'art. 45 della legge regionale n. 28/2005.

Art. 51.

Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 3, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 86/2016).

1. I residence devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 64, comma 2, lettere a) e b) del testo unico, i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;

b) i requisiti indicati nell'allegato J come obbligatori per la classificazione a due chiavi;

c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento, quali la segreteria, le informazioni, il portierato, è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso i festivi.

3. I residence devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

4. I residence, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'art. 64 del testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

TITOLO IV

STABILIMENTI BALNEARI


Capo I

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 52.

Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 75 della legge regionale n. 86/2016)

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.



2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina;

oppure, in alternativa:

a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);

a 2.2) un locale con fasciatoio per neonati, o dedicato a spazio ludico o a rimessaggio per le attrezzature sportive o altro servizio all'utenza;

b) due servizi igienici, oltre quello adibito ad uso per disabili ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno;

c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;

d) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell'attività balneare e l'uso delle aree demaniali marittime;

e) sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;

f) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

g) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;

h) custodia valori da parte del gestore;

i) impianto di ricarica degli apparecchi di telefonia mobile.

3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone di ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 90 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili.

4. Ogni stabilimento balneare con almeno cinquanta punti ombra mette a disposizione un ausilio specifico per la balneazione delle persone a ridotta capacità motoria. Lo stabilimento con meno di cinquanta punti ombra può, in alternativa, convenzionarsi con altro stabilimento adiacente o comunque prossimo per condividere la messa a disposizione dell'ausilio.

5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

6. La distribuzione dei punti ombra nelle aree in concessione deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza.

7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio wi-fi almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l'arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell'impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 53.


Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative (art. 3, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concesionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all'Ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:

a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio;

b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;



c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 54.

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 86/2016).

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari secondo gli indirizzi indicati nel presente articolo.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del testo unico. Le aree e le strutture degli stabilimenti balneari destinate alle attività accessorie sono accessibili al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti per il corretto esercizio dell'attività stessa, qualora consentito dalle norme urbanistico edilizie comunali.

3. Le attività accessorie, qualora funzionalmente e logisticamente collegate allo stabilimento balneare, sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

4. Lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell'ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell'area interessata.

5. I requisiti delle aree degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) sono stabiliti dal comune, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4.

6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2-*quies*, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può comunque vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 2.

Art. 55.

*Accesso di animali
(art. 75 della legge regionale n. 86/2016)*

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

2. Per i cani si applica l'art. 21 della legge regionale n. 59/2009.

Art. 56.

*Esercizio dell'attività
(art. 76 della legge regionale n. 86/2016)*

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 76 del testo unico.

2. La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. Eventuali variazioni degli elementi della SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.

4. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

5. All'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

TITOLO V

DIRETTORE TECNICO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO


Capo I

DIRETTORE TECNICO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 57.

Conoscenze o capacità professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 86/2016).

1. Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'art. 20 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, oppure dagli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).



TITOLO VI
PROFESSIONI DEL TURISMO

Capo I
PROFESSIONI DEL TURISMO

Art. 58.

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) laurea in beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- b) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- c) laurea in lingue e culture moderne, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- d) laurea in scienze dell'architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- e) laurea in scienze del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- f) altro titolo di studio con superamento dell'esame di storia dell'arte, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 59.

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) laurea in scienze del turismo;
- d) laurea in lingue e culture moderne;
- e) laurea in mediazione linguistica;
- f) laurea in lettere;
- g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 60.

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della legge regionale n. 86/2016).

1. La professione di guida ambientale si articola in:
- a) guida ambientale escursionistica;

- b) guida ambientale equestre;
- c) guida ambientale subacquea.

2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 61.

3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l'utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 61.

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della legge regionale n. 86/2016).

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all'art. 60, commi 3 e 4 sono:


- a) laurea in scienze geologiche;
- b) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- c) laurea in scienze biologiche;
- d) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali;
- e) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 62.

Commissione d'esame (art. 107 comma 2, art. 117 comma 2, art. 125, comma 2 della legge regionale n. 86/2016).

1. La composizione della commissione d'esame per coloro che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d'esame dei candidati che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione.



3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall'art. 66-*decies* del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»).

Art. 63.

Tessera di riconoscimento (art. 105 comma 3, art. 115 comma 3, art. 123, comma 3 della legge regionale n. 86/2016).

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Disposizioni transitorie

1. Gli alberghi diffusi già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dall'allegato E entro un anno dalla predetta data.

2. Per gli alberghi diffusi di cui al comma 1, l'obbligo dei requisiti minimi indicati nell'allegato E, tabella 1, punti 1.17 e 1.19 sussiste solo se tecnicamente realizzabile.

3. In fase di prima applicazione, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari adeguano il proprio sito web nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il proprio materiale promozionale cartaceo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 31 marzo 2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.

5. Ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'art. 8, comma 3 si applica alle associazioni pro-loco iscritte nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»).

Art. 65.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

b) il regolamento 7 agosto 2007, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

c) il regolamento 4 giugno 2009, n. 27/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

d) il regolamento 5 gennaio 2011, n. 3/R (Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R «regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)»);

e) il regolamento 28 dicembre 2011, n. 70/R (Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R «regolamento di attuazione del T.U. delle LL.RR. in materia di turismo legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

f) il regolamento 28 dicembre 2012, n. 87/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

g) il regolamento 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);

h) il regolamento 17 febbraio 2015, n. 18/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»).

Art. 66.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2018

La Vicepresidente: BARNI

18R00414



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 settembre 2018, n. 50/R.

Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 12 settembre 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R;

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 7 giugno 2018;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2018, n. 677;

Visto il parere favorevole della terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2018, n. 949;

Considerato quanto segue:

occorre modificare l'art. 34 del DPGR 2/R/2018 relativo alle funzioni della Commissione multidisciplinare di vigilanza di cui all'art. 20 della legge regionale n. 41/2005: si chiarisce che tale Commissione in caso di apertura di struttura, disciplinata nell'allegato A del DPGR 2/R/2018, soggetta ad autorizzazione al funzionamento e in caso di apertura di struttura, disciplinata nell'allegato B del DPGR 2/R/2018, soggetta a sola comunicazione di avvio di attività, dà preavviso del relativo sopralluogo; invece, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti ad entrambe le tipologie di strutture, i sopralluoghi della medesima Commissione sono effettuati senza dare alcun preavviso, ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza nella cura e nell'assistenza delle persone ivi accolte;

occorre sostituire interamente l'allegato A del DPGR 2/R/2018, contenente i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento in quanto:

a) nella scheda relativa alla struttura denominata Comunità alloggio protetta (CAP) è stata prevista la possibilità di estendere la permanenza delle persone accolte oltre i sessantacinque anni di età specificando che ciò è possibile, solo nel caso in cui il Piano di assistenza personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi. Con tale intervento normativo è stata allineata questa struttura alla Residenza sanitaria assistenziale per disabili (RSD) ed alla struttura semiresidenziale per disabili, che prevedono la medesima graduazione dell'età, anche in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 60 del 18 ottobre 2017 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

b) sono stati individuati alcuni errori di redazione, in gran parte afferenti gli elenchi di requisiti organizzativi richiesti ad alcune tipologie di strutture;

c) per un errore tecnico, la parte finale dell'allegato, relativa alla scheda della struttura semiresidenziale per minori, non risulta pubblicata per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 34 del DPGR 2/R/2018

1. Al comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018 le parole «ovvero al mantenimento dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero all'integrazione dell'autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A».

2. Al comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018 le parole «in ordine al mantenimento dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine al possesso dei requisiti».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del DPGR 2/R/2018 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell'autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso.»

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A del DPGR 2/R/2018

1. L'allegato A del DPGR 2/R/2018 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 settembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00374



REGIONE SICILIA

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 17.

Vendita diretta dei prodotti agricoli.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (P. I) n. 45 del 19 ottobre 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge disciplinano l'esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 2.

Oggetto

1. La vendita diretta al dettaglio di cui all'art. 1 ha ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati.

2. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un'azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi produttori siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell'azienda agricola. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall'azienda agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi produttori.

3. I prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, si considerano aziendali se i prodotti impiegati sono prevalenti per quantità o per valore.

Art. 3.

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui all'art. 1 è preceduto da una comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, punto 1.9.

2. La vendita diretta effettuata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in forza di titolo legittimo purché non ricadenti all'interno delle zone di espansione o zone industriali nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, fermo restando le autorizzazioni sanitarie ed amministrative previste dalla normativa vigente per le manifestazioni temporanee.

3. Alle imprese agricole che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge e dal predetto art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

4. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove è ubicata l'azienda di produzione.

Art. 4.


Compiti dei Comuni

1. I comuni riservano ai soggetti di cui all'art. 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dal Comune, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi collegati. I comuni riservano altresì ai soggetti di cui all'art. 1 fino al venti per cento della superficie dei mercati all'ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta.

3. In attuazione dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione è fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli, anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta su area privata, purché nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

4. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalità di vendita nei mercati, l'attività di controllo nonché criteri e prescrizioni cui attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al comma 2.



5. Ai soggetti di cui all'art. 1, che esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza previste dalla norma vigente, accertate dalle autorità di polizia, si applica la sanzione della inibizione per cinque anni dalla attività di vendita diretta. La medesima sanzione è applicata all'associazione di produttori e di categoria organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza.

Art. 5.

Norme in materia edilizia ed urbanistica

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata dalla presente legge non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica l'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2018

Il Presidente: MUSUMECI

*Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea*
BANDIERA

*Assessore regionale
per le attività produttive*
TURANO

*Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis).

18R00428

LEGGE 12 ottobre 2018, n. 18.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (P. I) n. 45 del 19 ottobre 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale che siano deputati nonché i sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione.

2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la segreteria generale della Presidenza della Regione.


Art. 2.

Comunicazione e pubblicità

1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'art. 1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati regionali, il Presidente della Regione ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato ne dà comunicazione al relativo Consiglio.



4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate rispettivamente nei siti web dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui all'art. 1 sono depositate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2018

Il Presidente: MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

(*Omissis*).

18R00429

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 12.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

(*Pubblicata nel S.O. n. 31 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 3 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO
NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 -

Programma 05 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso ente, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso ente relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 agosto 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00465



LEGGE REGIONALE 2 agosto 2018, n. 13.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 dell'Agencia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 31 del 3 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI BASILICATA (A.P.T.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia di Promozione Territoriale (A.P.T.) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa agenzia relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia di Promozione Territoriale (A.P.T.) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.600.000,00, già iscritti nella Missione 07 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agencia relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agencia di Promozione Territoriale (A.P.T.), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 2 agosto 2018

FRANCONI

(Omissis).

18R00466

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 13 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (A.R.P.A.B.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 7.050.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 08 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agencia, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) i fondi, nell'importo massimo di € 7.050.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 08 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agencia, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.


Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 agosto 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00467

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 15.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 13 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PARCO NATURALE DI GALLIPOLI COGNATO - PICCOLE
DOLOMITI LUCANE

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Parco, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Parco, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 agosto 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00468



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 14 settembre 2018, n. 51, della Regione Toscana, recante «Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.», avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 17 settembre 2018.

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 14 settembre 2018, n. 40, Parte prima, si segnala che, a causa di mero errore materiale, il comma 2 dell'art. 2 deve essere sostituito dal seguente:

Art. 2 *Obblighi vaccinali*

2. I responsabili dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con l'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa statale ai fini dell'iscrizione annuale dei minori.

Il comma 2 dell'art. 3 deve essere sostituito dal seguente:

Art. 3 *Procedure relative agli adempimenti per gli obblighi vaccinali*

2. L'acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura *web* di consultazione dell'anagrafe vaccinale regionale.

18R00394

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-012) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 3,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 3 2 3 *

